



PROVINCIA DI AREZZO

Lavori di manutenzione straordinaria di ripristino del ponte sulla S.P.49
Sestinese, km. 2+730, località Calbuffa, Comune di Sestino
CIG 9880901972 CUP I77H21003210001



PROGETTO ESECUTIVO

Descrizione elaborato

Vincolo idrogeologico

Data

Aprile 2026

Codice interno	Lotto/Tratto	Livello	Numero	Tipo	Ambito	Rev.
24102	LU	PE	18	R	IDR	01

Committente:
 Provincia di Arezzo
 Settore Viabilità e Lavori pubblici
 Via L. Spallanzani, 23 - 52100 Arezzo
 telefono +39 0575.3921
 P.E.C. protocollo.provar@postacert.oscana.it
 P.IVA 00850580515

Responsabile Unico di Progetto:
 Arch. Giuseppina Bocchini

Progettazione:



Responsabili indagini geologiche e della relazione geologica:
 Geol. Alessandro Bianchi - Geol. Simone Sartini

REV	DATA	MOTIVAZIONE	REDATTO	VERIFICATO	AUTORIZZATO	EMESSO
00	Ottobre 2025	Prima emissione	Ing. Iunior E. Ianniello	Ing. N. Giusti	Ing. A. Dami	Ing. M. Pierami
01	Aprile 2026	Seconda emissione	Ing. Iunior E. Ianniello	Ing. N. Giusti	Ing. A. Dami	Ing. M. Pierami



Sommario

VERIFICA DELLA NON INFLUENZA DEGLI INTERVENTI AI FINI DEL VINCOLO IDROGEOLOGICO	2
1 Obiettivi e finalità dell'intervento.....	2
2 Descrizione stato attuale dell'opera	2
3 Interventi di ripristino da degrado.....	3



VERIFICA DELLA NON INFLUENZA DEGLI INTERVENTI AI FINI DEL VINCOLO IDROGEOLOGICO

1 Obiettivi e finalità dell'intervento

La presente relazione riguarda l'intervento di manutenzione straordinaria di ripristino del ponte sulla S.P. 49 Sestinese, km. 2+730, località Calbuffa, Comune di Sestino, Arezzo.



Figura 1 Inquadramento

2 Descrizione stato attuale dell'opera

Sul ponte in esame sono state effettuate ispezioni di tipo visivo, indagini georadar e saggi al fine di valutarne in modo generale lo stato di conservazione e gli spessori degli elementi che lo compongono. Il manufatto è costituito da una volta in calcestruzzo di luce pari a circa 3,40 m e larghezza della carreggiata è di 5,40 m.

Il tratto di strada che interessa il ponte ha un andamento pressoché rettilineo; la sede stradale, con manto superficiale in asfalto, risulta delimitata da entrambi i lati da parapetti in calcestruzzo.




3 **Interventi di ripristino da degrado**

- L'intervento **Tipo 1** consiste nella sostituzione degli attuali parapetti in calcestruzzo con un guard rail bordo ponte H2, ancorato a cordolo in c.a.
- L'intervento **Tipo 2 e 3** consistono nella pulizia da vegetazione e efflorescenze da una pulizia superficiale generale, così da agevolare gli interventi successivi.
- L'intervento **Tipo 4** consiste nella stuccatura e ripristino del paramento in muratura, compreso il riposizionamento dei conci mancanti.
- L'intervento **Tipo 5** consiste nella scarifica di tutto il pacchetto stradale e lo scavo del riempimento. Verrà poi realizzata una soletta di 15 cm e realizzata la nuova pavimentazione stradale.



VERIFICA DI RISPETTO ALLA NORMATIVA VIGENTE

Carta del vincolo idrogeologico dal sito GEOscopio [www502.regione.toscana.it]:



R.D. n.3267/1923

Qui sopra viene riportato un estratto della cartografia PIT relativo al vincolo idrogeologico secondo il Regio Decreto 3267/1923.

Dal Regolamento forestale della Toscana di cui al D.P.G.R. N° 48/R del 08/08/2003:

Sezione II - OPERE E MOVIMENTI DI TERRENO NON CONNESSE ALLA COLTIVAZIONE DEI TERRENI AGRARI E ALLA SISTEMAZIONE DEI TERRENI AGRARI E FORESTALI

Art. 97 - Condizioni di applicabilità per le opere e i movimenti di terreno eseguibili senza autorizzazione o dichiarazione

1. Le opere e i movimenti di terreno indicati agli articoli 98 e 99 sono consentite purché eseguite nel rispetto delle norme tecniche generali di cui al capo I, sezione II del presente titolo e delle disposizioni e condizioni indicate per ciascuna opera o movimento di terreno.

Art. 98 - Lavori di manutenzione eseguibili senza autorizzazione o dichiarazione

1. La manutenzione ordinaria e straordinaria di edifici o altri manufatti è consentita a condizione che non comporti scavi o modificazioni morfologiche dei terreni vincolati.



2. La manutenzione ordinaria della viabilità a fondo naturale è consentita a condizione che non comporti modificazioni dell'ampiezza della sede stradale o la risagomatura andante delle scarpate. Per manutenzione ordinaria di cui al presente comma si intende, in particolare:

- a) livellamento del piano viario;
- b) ricarico con inerti;
- c) ripulitura e risagomatura delle fossette laterali;
- d) tracciamento o ripristino degli sciacqui trasversali;
- e) ripristino di tombini e di attraversamenti esistenti;
- f) rimozione di materiale franato dalle scarpate e risagomatura localizzata delle stesse;
- g) rinsaldamento delle scarpate con graticciate o viminate;
- h) installazione di reti parasassi;
- i) taglio della vegetazione forestale, con le modalità indicate all'articolo 41.

3. Sono consentite la manutenzione ordinaria e straordinaria della viabilità a fondo asfaltato o comunque pavimentato, comprendente gli interventi di cui al comma 2, nonché la sostituzione del manto e gli scavi da effettuarsi nella sede stradale per la posa di tubazioni, a condizione che non comportino modificazioni dell'ampiezza della sede stradale o la risagomatura andante delle scarpate e che si tratti comunque di scavi di dimensioni non superiori a 1 metro di larghezza e 1,5 metri di profondità.

4. La sostituzione di pali esistenti di linee elettriche o telefoniche è consentita, a condizione che comporti i soli movimenti di terra necessari per la sostituzione stessa, anche in adiacenza a quelli esistenti.

5. La manutenzione ordinaria e straordinaria di tubazioni o di linee elettriche o telefoniche interrate è consentita, a condizione che non comporti modifiche di tracciato delle stesse.

6. La manutenzione ordinaria e straordinaria di alvei, di argini di fiumi, canali, torrenti e fossi e delle opere idrauliche o di bonifica è consentita, purché nel rispetto della normativa vigente.

7. La rimozione di materiali franati e la relativa risistemazione dei terreni in adiacenza a fabbricati o ad altri manufatti è consentita, a condizione che gli interventi siano urgenti e necessari a rendere agibili i manufatti stessi o ad assicurare la pubblica incolumità a seguito di eventi calamitosi.

Art. 99 - Altre opere e movimenti di terreno eseguibili senza autorizzazione o dichiarazione

1. Le recinzioni in pali e rete, compresa l'installazione di cancelli o simili, sono consentite a condizione che:

- a) siano costituite da pali infissi nel suolo con eventuali opere di fondazione limitate al singolo palo, senza cordolo di collegamento, limitando i movimenti di terreno a quelli necessari all'infissione dei pali e sostegni;
- b) siano poste al di fuori dell'alveo di massima piena di fiumi, torrenti o fossi e non impediscano il regolare deflusso delle acque in impluvi o linee di sgrondo esistenti;
- c) non comportino l'eliminazione di piante o ceppaie, fatta eccezione per la potatura di rami o il taglio dei polloni, né l'infissione di rete o di sostegni sulle stesse.

2. La messa in opera di pali di sostegno per linee elettriche o telefoniche è consentita, a condizione che siano necessari i soli movimenti di terreno per la fondazione del palo e a condizione che non comporti l'eliminazione di piante o ceppaie, fatta eccezione per la potatura di rami o il taglio dei polloni. Sono esclusi i tralicci che richiedano la formazione di apposita platea di appoggio.



3. E' consentita l'installazione, nei terreni non boscati, di serbatoi esterni per gas di petrolio liquefatto (GPL) o altri combustibili liquidi, o per acqua, della capacità massima di 3 metri cubi, a condizione che:

- a) l'installazione non comporti scavi o riporti superiori a 3 metri cubi di terreno o realizzazione di opere di contenimento del terreno di altezza superiore a 1 metro;
- b) le opere accessorie non interessino aree boscate e non comportino movimenti di terreno superiori allo stesso limite imposto per il serbatoio;
- c) il terreno di scavo sia conguagliato in loco provvedendo al suo rinverdimento ed alla regimazione delle acque superficiali, oppure reimpiegato in siti autorizzati o smaltito in conformità al d.lgs. 22/1997;
- d) non sia necessaria l'eliminazione di piante o ceppaie arboree;
- e) nel caso di serbatoi per acqua, le tubazioni di troppo pieno convogliano le acque in superficie senza determinare fenomeni di erosione o di ristagno.

4. E' consentita l'installazione, nei terreni non boscati, di serbatoi interrati per GPL o altri combustibili liquidi, o per acqua, della capacità massima di 3 metri cubi, a condizione che:

- a) lo scavo non ecceda lo stretto necessario alla posa in opera del serbatoio;
- b) lo scavo sia immediatamente ricolmato evitando ogni ristagno d'acqua al suo interno;
- c) le opere accessorie, fatte salve quelle consentite dal presente regolamento, non interessino aree boscate e non comportino movimenti di terreno superiori a quelli necessari per la posa in opera del serbatoio;
- d) il terreno di scavo sia conguagliato in loco provvedendo al suo rinverdimento ed alla regimazione delle acque superficiali, oppure reimpiegato in siti autorizzati o smaltito in conformità al d.lgs. 22/1997;
- e) non sia necessaria l'eliminazione di piante o ceppaie arboree;
- f) limitatamente ai serbatoi per acqua, le tubazioni di troppo pieno convogliano le acque in superficie senza determinare fenomeni di erosione o di ristagno.

5. E' consentita l'installazione, nei terreni non boscati, di fosse biologiche o altri impianti di depurazione delle acque reflue che recapitino le acque stesse nella fognatura pubblica o in acque di superficie, a condizione che:

- a) lo scavo non ecceda lo stretto necessario alla posa in opera dei manufatti;
- b) lo scavo sia immediatamente ricolmato evitando ogni ristagno d'acqua al suo interno;
- c) il terreno di scavo sia conguagliato in loco provvedendo al suo rinverdimento ed alla regimazione delle acque superficiali, oppure reimpiegato in siti autorizzati o smaltito in conformità al d.lgs. 22/1997;
- d) non sia necessaria l'eliminazione di piante o ceppaie arboree;
- e) gli scarichi in superficie convogliano le acque fino al ricettore naturale senza determinare fenomeni di erosione o di ristagno e senza modificare sponde od argini dei corsi d'acqua.

6. La posa in opera di tubazioni e cavi interrati è consentita, a condizione che:

- a) non sia necessaria la realizzazione di nuova viabilità, anche temporanea;
- b) lo scavo non ecceda lo stretto necessario alla posa in opera dei manufatti e comunque le dimensioni di 1 metro di larghezza e di 1,5 metri di profondità;
- c) lo scavo sia immediatamente ricolmato, compattando il terreno di riporto, evitando ogni ristagno o scorrimento d'acqua all'interno dello scavo ed ogni possibile fenomeno;
- d) di incanalamento delle acque o di erosione al termine dei lavori;
- e) il terreno di scavo sia conguagliato in loco provvedendo al suo rinverdimento ed alla regimazione delle acque superficiali, oppure reimpiegato in siti autorizzati o smaltito in conformità al d.lgs. 22/1997;
- f) non sia necessaria l'eliminazione di piante o ceppaie arboree.



7. La realizzazione, in terreni non boscati, di pavimentazioni in aree di pertinenza di fabbricati, è consentita a condizione che:

- a) non comporti scavi o riporti di terreno superiori a 30 centimetri di profondità;
- b) non abbia superficie superiore a 50 metri quadrati o superficie superiore a 100 metri quadrati se realizzata per almeno il 70 per cento con materiali permeabili;
- c) sia assicurata la regimazione delle acque superficiali evitando di alterare i deflussi a carico dei terreni posti a valle ed ogni fenomeno di erosione;
- d) non comporti eliminazione di piante d'alto fusto o di ceppaie.

8. La realizzazione di piccoli movimenti di terreno, entro un volume massimo di 3 metri cubi di terreno movimentato, è consentita a condizione che l'intervento:

- a) non sia volto all'attuazione di trasformazioni di terreni boscati o di terreni saldi in terreni a periodica lavorazione o di destinazione dei terreni vincolati;
- b) non sia connesso all'esecuzione di opere od interventi soggetti ad altre specifiche norme del presente capo e del capo II;
- c) non determini, nemmeno temporaneamente o durante l'esecuzione dei lavori, fenomeni di instabilità o di erosione dei terreni vincolati, o alterazione della circolazione delle acque.

L'intervento ricade della casistica di cui all'Art.98 comma 3: "manutenzione straordinaria di viabilità a fondo asfaltato". Non sono infatti previsti modificazioni dell'ampiezza della sede stradale o risagomatura andante delle scarpate. Non inoltre previsti scavi che interessino l'alveo o gli argini.

In particolare, i lavori oggetto del presente progetto saranno eseguiti del rispetto delle norme tecniche generali contenute nello stesso testo agli articoli 74, 76, 77, 78, e qui in seguito elencati:

Art. 74 - Regimazione delle acque

1. Nei terreni vincolati è fatto obbligo di assicurare che il deflusso delle acque superficiali e sorgive avvenga senza determinare fenomeni di erosione o di ristagno. A tal fine, durante l'esecuzione di opere e movimenti di terreno di qualsiasi entità, devono essere osservate le seguenti norme:

- a) tutte le acque provenienti da fabbricati, da altri manufatti ed da aree non permeabili devono essere raccolte, canalizzate e smaltite attraverso le reti fognarie, ove esistenti, oppure attraverso gli impluvi naturali, senza determinare fenomeni di erosione dei terreni o di ristagno delle acque;
- b) tutte le tubature idrauliche sotterranee devono essere realizzate in modo da evitare perdite o rotture, assicurando in particolare che nei terreni suscettibili di movimenti di assestamento, quali aree di riporto e terreni instabili, le opere siano in grado di mantenere la loro efficienza.

2. Nei terreni vincolati non devono essere creati ostacoli al normale deflusso delle acque meteoriche o sorgive e deve essere sempre assicurata la corretta regimazione delle acque, al fine di evitare fenomeni di ristagno o di erosione nell'area oggetto dei lavori e nei terreni limitrofi.

3. Per i fini di cui al comma 2, durante le fasi di cantiere e in particolare ove siano previsti scavi, devono essere assicurati:

- a) l'allontanamento delle acque provenienti dai terreni posti a monte o circostanti l'area dei lavori, mediante la preliminare realizzazione di appositi fossi o fossetti di guardia delimitanti l'area stessa ed in grado di convogliare le acque a valle secondo le linee naturali di sgrondo, senza determinare fenomeni di erosione o di ristagno;



- b) la corretta regimazione delle acque superficiali nell'area oggetto dei lavori, realizzando le canalizzazioni ed i drenaggi necessari ad evitare fenomeni erosivi o di ristagno, specialmente nelle aree di scavo; ove non sia possibile smaltire le acque per gravità devono essere previsti impianti per il sollevamento delle stesse, che evitino ristagni anche temporanei nell'area di cantiere. Lo scarico a valle deve avvenire in modo da evitare danni ai terreni sottostanti;
- c) la captazione e l'allontanamento al di fuori dell'area di cantiere delle eventuali acque sorgive.
4. Nei terreni vincolati i seguenti interventi sono soggetti ad autorizzazione:
- a) la modifica di impluvi, fossi o canali e l'intubamento delle acque all'interno degli stessi;
- b) la modifica dell'assetto delle sponde o degli argini di corsi d'acqua naturali o artificiali;
- c) l'immissione di acque superficiali o di scarico nel suolo o nel sottosuolo mediante impianti di sub-irrigazione o di dispersione nel terreno o altre opere;
- d) gli emungimenti delle acque sotterranee.
5. Ai fini dell'autorizzazione all'esecuzione degli interventi di cui al comma 4 devono essere effettuate preliminari indagini e verifiche atte alla valutazione della compatibilità idrogeologica ed idraulica degli interventi stessi, da esporre in apposita relazione costituente parte integrante della progettazione delle opere.

Art. 76 - Scavi e riporti di terreno

1. Durante la realizzazione di lavori ed opere che comportino scavi o riporti di terreno non devono essere create condizioni di rischio per il verificarsi di smottamenti, franamenti od altri movimenti gravitativi.
2. Per i fini di cui al comma 1, fatto salvo che le indagini geologiche escludano specifici rischi o che si sia proceduto alla realizzazione di idonee opere di preventivo consolidamento dei terreni, gli scavi devono essere eseguiti in stagioni a minimo rischio di piogge e procedendo per stati di avanzamento tali da consentire la rapida ricolmatura degli stessi o il consolidamento dei fronti con opere provvisorie o definitive di contenimento. Se sussistono particolari condizioni di rischio per la stabilità a breve termine, gli sbancamenti devono procedere per piccoli settori ed essere seguiti dall'immediata realizzazione delle opere di contenimento. Si può procedere ad ulteriori scavi solo dopo che queste ultime diano garanzia di stabilità.
3. I riporti di terreno devono essere eseguiti in strati, assicurando il graduale compattamento dei materiali terrosi, dai quali devono essere separate le frazioni litoidi di maggiori dimensioni. Nelle aree di riporto devono essere sempre garantite le opere necessarie alla regimazione delle acque ed alla difesa da fenomeni erosivi. Se è prevista la realizzazione di opere di contenimento, le stesse devono essere realizzate prima dell'inizio dei riporti di terreno.
4. I riporti di terreno da eseguire nei terreni destinati o da destinare all'attività agricola o forestale devono essere realizzati con materiali terrosi di caratteristiche fisico-chimiche idonee al mantenimento o miglioramento della fertilità agronomica dei terreni oggetto del riporto.

Art. 77 - Materiali di risulta

1. La terra di risulta da scavi o movimenti di terreno in genere, attuati per opere di modesta entità, può essere conguagliata in loco per la risistemazione dell'area oggetto dei lavori, al di fuori di corsi d'acqua, fossi, impluvi e linee di sgrondo delle acque, senza determinare apprezzabili modificazioni di assetto o pendenza dei terreni, provvedendo al compattamento ed inerbimento del terreno stesso ed evitando che abbiano a verificarsi fenomeni erosivi o di ristagno delle acque.
2. La terra derivante da scavi di sbancamento operati per costruzioni o derivante da altre opere da cui risultino apprezzabili quantità di materiale terroso, può essere riutilizzata in loco per la sistemazione dell'area oggetto dei lavori, in conformità e nei limiti delle previsioni di progetto.



3. I materiali lapidei di maggiori dimensioni devono essere separati dal materiale terroso al fine di garantire un omogeneo compattamento ed assestamento di questi ultimi. I materiali lapidei possono essere reimpiegati in loco per la sistemazione dell'area oggetto dei lavori purché gli stessi siano depositati in condizioni di stabilità ed in modo da non ostacolare il regolare deflusso delle acque superficiali.
4. Fatto salvo quanto disposto dal decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio), da ultimo modificato dalla legge 3 febbraio 2003, n. 14, i materiali terrosi o lapidei eccedenti la sistemazione in loco devono essere riutilizzati in terreni ove il riporto degli stessi sia autorizzato o consentito ai fini del vincolo idrogeologico.
5. Durante le fasi di cantiere eventuali depositi temporanei di materiali terrosi e lapidei devono essere effettuati in modo da evitare fenomeni erosivi o di ristagno delle acque. Detti depositi non devono essere collocati all'interno di impluvi, fossi o altre linee di sgrondo naturali o artificiali delle acque e devono essere mantenuti a congrua distanza da corsi d'acqua permanenti. E' fatto divieto di scaricare materiale terroso o lapideo all'interno o sulle sponde di corsi d'acqua anche a carattere stagionale. I depositi non devono inoltre essere posti in prossimità di fronti di scavo, al fine di evitare sovraccarichi sui fronti stessi.

Art. 78 - Realizzazione delle opere

1. Al fine di assicurare la stabilità dei terreni vincolati tutte le opere, ed in particolare quelle di contenimento del terreno o costruite a contatto con il terreno, devono essere dimensionate e costruite, sotto la diretta responsabilità dei tecnici progettisti ed incaricati della direzione dei lavori, in modo da assicurarne la stabilità nelle condizioni più sfavorevoli di azione delle forze determinate dal terreno stesso, dall'acqua, dai sovraccarichi e dal peso proprio delle opere.
2. Per i fini di cui al comma 1 devono essere messi in opera sistemi di drenaggio in grado di intercettare e smaltire le acque di circolazione sotterranea in corrispondenza delle nuove opere. La tipologia e la collocazione dei drenaggi deve essere correlata sia alla tipologia, alle dimensioni ed alla collocazione delle opere, considerate nel loro complesso, sia alle caratteristiche della circolazione idrica sotterranea accertata con le indagini di cui all'articolo 75.

I lavori sopra descritti non comportano interventi di regimazione delle acque (art. 74), in quanto non coinvolgono in alcun modo l'alveo del corso d'acqua. Inoltre, non trattandosi di una nuova opera e trattandosi solo di opere di consolidamento, non sono necessarie operazioni di contenimento del terreno (art. 78), che non verrà alterato in alcun modo.

Comune di Sestino
- Ufficio Urbanistica -
 Piazza Garibaldi, 1, 52038 Sestino

Richiesta di Autorizzazione ai fini del Vincolo idrogeologico

*(L.R. 21.03.2000, n.39 art 42 comma 5 Legge Forestale della Toscana
 e Regolamento D.P.G.R. 08.08.2003, n.48/R- Art. 101)*

protocollo

PRATICA
N° _____

**All'Ufficio Urbanistica ed Edilizia
 del Comune di Sestino**

SEZIONE I/a – DATI DEL DICHIARANTE

Il sottoscritto			
Nato a		Il	
Residente a	Via	n.	
Telefono n.	Fax n.		
Mail			
In qualità di			
<input type="checkbox"/> Proprietario			
<input type="checkbox"/> Possessore (specificare il titolo che legittima il possesso- es. usufruttuario, affittuario, etc.)			
<input type="checkbox"/> Rappresentante di Ente/ Società (compilare la SEZIONE I/b)			

SEZIONE I/b – PERSONE GIURIDICHE

Si dichiara che la persona fisica indicata alla Sezione I/a ha titolo a rappresentare l'Ente o Società sotto indicato/a in quanto (specificare la carica rivestita) _____ dello/a stesso/a			
Denominazione dell'Ente o Società			
Con sede a		Via	
Telefono n.		Fax n.	
mail _____@_____			
Che ha titolo alla presentazione della richiesta di autorizzazione in quanto			
<input type="checkbox"/> Proprietario			
<input type="checkbox"/> Possessore (specificare a che titolo - es. usufruttuario, affittuario, etc.) _____			

VISTE le norme del Regolamento Forestale - D.P.G.R. 08/08/2003,n.48/R – pubblicato sul B.U.R.T. n. 37 del 18.08.2003 ed in particolare l'art. 101 del medesimo Regolamento;

**RICHIEDE L'AUTORIZZAZIONE
PER L'ESECUZIONE DEI SEGUENTI INTERVENTI:**

SEZIONE II – DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI

Da realizzarsi in località _____

Via/Piazza _____

nei seguenti terreni censiti al N.C.T.:

SEZIONE III – TERRENI IN CUI SONO PREVISTI GLI INTERVENTI

COMUNE	PARTITA n.	FOGLIO DI MAPPA n.	PARTICELLA n.	SUPERFICIE PARTICELLA (ha)	SUPERFICIE INTERESSATA DAI LAVORI (mq)

SEZIONE IV/a – DATI DEL TECNICO ABILITATO

Il sottoscritto		
Nato a _____		il _____
Residente a _____	Via _____	n. _____
Telefono n. _____	Fax n. _____	
Mail _____		
Iscritto all'albo dei _____	Della _____	Al n. _____

SEZIONE IV/b – DATI DEL GEOLOGO

Il sottoscritto dott. geologo

Nato a

il

Residente a

Via

n.

Telefono n.

Fax n.

Mail

Iscritto all'albo dei Geologi della Regione

Al n.

Ai fini del rilascio dell'Autorizzazione richiesta**DICHIARANO**

- Che i dati indicati nella presente domanda corrispondono a verità;
- Che il richiedente, o la persona giuridica per conto della quale lo stesso agisce, ha titolo ad eseguire gli interventi oggetto della presente dichiarazione nei terreni sopra elencati;
- Che i lavori non inizieranno prima dell'eventuale rilascio dell'autorizzazione richiesta;
- Che la realizzazione dei lavori, ove autorizzati, avverrà in conformità ai dati contenuti nella presente domanda e nella documentazione allegata alla stessa, rispettando comunque le norme contenute nel Regolamento Forestale D.P.G.R. 08/08/2003 n. 487R, fatto salvo quanto espressamente prescritto nell'autorizzazione;
- Che il richiedente, o la persona giuridica per conto della quale lo stesso agisce, adotterà comunque ogni cautela necessaria ad evitare alterazioni idrogeologiche dell'area oggetto dei lavori nonché danni a persone od a cose, dei quali i suddetti soggetti resteranno comunque unici responsabili, impegnandosi a tenere sollevato il Comune da ogni controversia o rivendicazione da parte di terzi ;
- Che per quanto riguarda i terreni di risulta degli scavi o movimento terra:
 - Sarà reimpiegato in modo che non venga a costituire rifiuto
 - Sarà trasportato alla discarica autorizzata seguendo le procedure previste dalle norme

DICHIARANO inoltre

- Che per le opere o lavori di cui alla presente domanda è stata presentata:
 - istanza di concessione edilizia
in data _____ P.G. n. _____ P.E. n. _____
 - istanza di autorizzazione paesaggistica ai sensi art. 146 del Decreto Legislativo n. 42/04
in data _____ P.G. n. _____
 - D. I. A. in data _____ P.G. n. _____ P.E. n. _____
 - Intervento edilizio libero
- Che la presente dichiarazione costituisce variante a precedente dichiarazione in corso di validità
 - SI
 - NO

Se **SI** indicare gli estremi P.G. n. _____ del _____
- Che la documentazione progettuale è conforme a quanto previsto dal Regolamento Edilizio Comunale

SEZIONE V – DOCUMENTAZIONE ALLEGATA

1	Dichiarazione del tecnico progettista o di altro tecnico abilitato che il terreno oggetto di intervento <input type="checkbox"/> E' / <input type="checkbox"/> NON E' classificabile come bosco ai sensi dell'art. 3 della L.R. 21.03.2001, n. 39 e s. m. i. e del Regolamento forestale D.P.G.R. 08/08/2003 n. 48/R
2	
3	
4	
5	

Si chiede che ogni comunicazione inerente la presente pratica sia inviata al seguente indirizzo: (se si tratta di persona o indirizzo diversi da quelli indicati nelle Sezioni I/a e I/b – Dati del Richiedente)

Sig. _____

Indirizzo _____

Telefono n. _____ Fax n. _____

mail _____@_____

Con la presente richiesta di autorizzazione il dichiarante si impegna a rispettare quanto indicato nella domanda e nel progetto presentato, nonché le prescrizioni integrative eventualmente indicate in sede di autorizzazione.

Altresi, dichiara di prendere atto della Legge 675/96 e succ. mod., e di autorizzare il Comune di Sestino al trattamento dei dati personali che lo riguardano. Tale trattamento, cautelato da misure idonee a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi, avverrà per le sole finalità istituzionali e strumentali dell'organizzazione.

Data

Il Progettista abilitato

(Allegare fotocopia di un documento di identità)

Il Geologo

(Allegare fotocopia di un documento di identità)

Il Richiedente

(Allegare fotocopia di un documento di identità)